



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera  
1300

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

**OGGETTO:** “Art. 20 L.R. 71/97 – *Norme per la disciplina delle attività estrattive* - determinazione del valore commerciale del materiale di cava ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative”.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione e predisposto dalla Posizione di Funzione Rischio Idraulico e Attività Estrattive, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTO** il parere favorevole di cui all’art. 16, comma 1, lettera a), della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, dalla Posizione di Funzione Rischio Idraulico e Attività Estrattive e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

**VISTA** la proposta del direttore del dipartimento Territorio e Ambiente;

**VISTO** l’art. 22 dello Statuto della Regione;

Con la votazione resa, in forma palese, riportata a pag. 1;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera  
1300

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

**DELIBERA**

1. di stabilire i seguenti valori commerciali per i materiali di cava ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative:

a) Materiali di prevalente uso industriale (in €/mc. f.co piazzale di cava):

- 1) sabbia e ghiaia: ..... **€ 7,10**
- 2) marne:..... **€ non determinato**
- 3) argille, aggregati argillosi e sabbiosi:..... **€ 8,10**
- 4) arenarie:..... **€ non determinato**
- 5) conglomerati:..... **€ 7,30**
- 6) calcari massicci:..... **€16,45**  
calcari stratificati:..... **€10,60**  
materiale detritico:..... **€8,70**
- 7) gesso:..... **€27,10**

b) Materiali di prevalente uso ornamentale o edile (in €/mc. f.co piazzale di cava):

- 1) calcari:..... **€ 54,85**
- 2) travertino..... **da € 38,75 a €108,45**  
(secondo la qualità; la determinazione spetta all'organo che irroga la sanzione)
- 3) gesso:..... **€ non determinato**
- 4) arenaria:..... **€ 100,00**

2. di stabilire l'aggiornamento ogni 4 anni dei valori commerciali sopra determinati sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevati dall'Istat.

3. di stabilire che i suddetti valori potranno essere revisionati sulla base dell'andamento del mercato derivante dalla attuazione della pianificazione decennale.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

*(Dott. Bruno Brandoni)*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

*(Dott. Vito D'Ambrosio)*

*Per verifica e controfirma*

**ILDIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

**Territorio e Ambiente**

*(Ing. Libero Principi)*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera  
1300

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La legge regionale 1 dicembre 1997 n. 71, all'art. 20, comma 3, recita: *“entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce il valore commerciale del materiale di cava ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2. Fino all'adozione di tale atto il valore commerciale è determinato sulla base dei listini prezzi della Camera di commercio provinciale competente”*.

I commi 1 e 2 dell'art. 20 della medesima legge regionale n. 71/97 definiscono i casi in cui le sanzioni vanno comminate separando il caso in cui l'attività di escavazione sia effettuata senza autorizzazione o concessione, ovvero che prosegua dopo la notifica di un provvedimento di sospensione, revoca o decadenza (comma 1), e quello in cui la stessa venga effettuata in difformità rispetto al progetto di escavazione nonché alle prescrizioni dettate nel provvedimento di autorizzazione (comma 2). In entrambi i casi la sanzione viene stabilita in una somma compresa tra il doppio e il triplo del valore commerciale del materiale abusivamente estratto.

L'art. 3 della L.R. 71/97 classifica i materiali di cava secondo il seguente elenco:

- a) Materiali di prevalente uso industriale:
  - 1) sabbia e ghiaia;
  - 2) marne;
  - 3) argille, aggregati argillosi e sabbiosi;
  - 4) arenarie;
  - 5) conglomerati;
  - 6) calcari massicci, calcari stratificati e materiale detritico;
  - 7) gesso.
- b) Materiali di prevalente uso ornamentale o edile quali:
  - 1) calcari;
  - 2) travertino;
  - 3) gesso;
  - 4) arenaria.

Il Metodo per arrivare alla determinazione del valore commerciale dei materiali di cava (così come elencati all'art. 3 della legge regionale 71/97), si è basato sull'elaborazione statistica dei valori provenienti dai conti economici forniti nei progetti per la coltivazione di cave depositati in regione dal 1998 ad oggi (ex art. 25 L.R. 71/97 e, in seguito, ex art. 6 L.R. 33/99).

Questa metodologia è apparsa la più corretta perché tiene conto di dati provenienti dalle stesse ditte che operano nel settore e dunque difficilmente contestabili.

Basarsi su prezziari ufficiali alternativi a quelli delle Camere di commercio, ad esempio quello regionale, non è stato ritenuto un metodo idoneo in quanto essi non contengono voci equiparabili alle fattispecie in oggetto. Si ricorda infatti che, trattando il caso specifico le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative a chiunque eserciti attività estrattiva abusiva, bisogna quantificare il valore dei materiali di cava (in €mc.), considerandoli sul piazzale di cava allo stato grezzo, senza alcuna lavorazione o trasporto e col solo onere



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera  
1300

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

aggiuntivo dell'estrazione dalla sede naturale. In termini comuni al linguaggio tecnico: *tout venant franco cava*.

In caso contrario si dovrebbero mettere in gioco variabili che renderebbero quanto mai difficoltosa la determinazione di un valore base per ogni materiale, rendendo vano lo sforzo di chiarificazione e uniformazione alla base dell'art. 20 della legge 71/1997.

Sarà quindi compito dell'amministrazione competente valutare se, nella determinazione della sanzione, sia da considerare l'aumento di volume che il materiale subisce dal luogo di sede naturale al piazzale di cava (*tout venant*).

I progetti pervenuti in regione ai sensi dell'art. 25 della L.R. 71/97 ed utili ai fini della ricerca sono stati 109;

I progetti pervenuti in regione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 33/99 ed utili ai fini della ricerca sono stati 48;

I risultati possono essere sintetizzati come segue:

- ✓ Confrontando i valori dello stesso materiale per i progetti ex art. 25 L.R. 71/97 e art. 6 L.R. 33/99 si notano in generale aumenti compatibili col fatto che i progetti ex art. 6 L.R. 33/99 sono più recenti e dunque i valori indicati subiscono un aggiornamento al rialzo dei prezzi;
- ✓ Il valore della sabbia e ghiaia (a1) registra l'aumento più contenuto mostrando un valore piuttosto stabile;
- ✓ Il valore del calcare massiccio (a6) registra un consistente aumento.
- ✓ Per alcuni materiali il solo dato statistico dei valori indicati non risulta esaustivo e ad esso vanno aggiunte considerazioni specifiche caso per caso.

Tenendo conto di queste variabili si sono determinati i prezzi dei diversi materiali (in €/mc) adottando, volta per volta, la metodologia ritenuta più consona al caso specifico. In particolare:

1. Per il materiale **a1): sabbia e ghiaia** si è considerata la media tra la media dei valori indicati dai progetti art. 25 L.R. 71/97 (€6,65) e la media dei valori indicati dai progetti art. 6 L.R. 33/99 (€7,57). Questo in quanto i due valori risultano simili ed appare dunque corretto acquisire come dato finale il valore medio tra i due, pari a €7,11, arrotondato a **€7,10** anche in accordo con la norma generale che indica di considerare la cifra più favorevole al trasgressore.

2. Il materiale **a2): marne** non è di fatto coltivato nelle Marche come materiale di seconda categoria (quindi come materiale di cava secondo il R.D. n. 1443 del 1927) e dunque il suo prezzo **non necessita di essere determinato**.

3. Per il materiale **a3): argille, aggregati argillosi e sabbiosi** si è stabilito un unico prezzo sulla base del fatto che, dal punto di vista litologico, delle tecniche estrattive e della reperibilità, le prime due tipologie (argille e aggregati argillosi) sono praticamente indistinguibili e gli aggregati sabbiosi presentano prezzi del tutto simili (escludendo l'unico dato pervenuto ex art. 6 L.R. 33/99 da ritenersi troppo elevato: € 12,91). Il prezzo conseguentemente stabilito è di €8,09, arrotondato a **€8,10**, scaturito dalla media tra i valori medi di argille-aggregati argillosi (€7,79) e la media degli aggregati sabbiosi (€8,39);

4. Il materiale **a4): arenarie**, pur potenzialmente presente in regione, non è sfruttato commercialmente per usi industriali. Ciò sia per la sua natura e le sue caratteristiche geotecniche, sia per la presenza di materiali alternativi di migliore qualità destinati all'uso industriale. Il suo prezzo **non necessita di essere determinato**.

L'unico utilizzo dell'arenaria, per quanto molto raro, è quello da cui derivano lastre per uso ornamentale per il cui prezzo si rimanda alla categoria b4).

5. Per il materiale **a5): conglomerati**, necessita una premessa. Nella Regione Marche questo litotipo, nella quasi totalità dei casi, è equiparabile, come litologia, come tecniche estrattive e come usi, alla categoria a1)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera  
1300

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

sabbia e ghiaia. Un particolare tipo di conglomerato che si rinviene nella zona del Montefeltro (noto come c. di Pietrarubbia) si presenta particolarmente cementato e dunque le tecniche estrattive si avvicinano a quelle più onerose necessarie all'estrazione del calcare e simili (uso di esplosivi anziché di escavatori). Ne consegue che il prezzo di questo tipo di conglomerato risulta assai più alto rispetto al conglomerato più diffuso.

Evidenziando che un solo progetto (l'unico pervenuto ex art. 6 L.R. 33/99) riguarda il conglomerato di Pietrarubbia, appare corretto non considerarlo e stabilire come prezzo del conglomerato a5) il prezzo derivante dalla media dei valori desunti dagli altri progetti ex art. 25 L.R. 71/97, pari a €7,29, arrotondato a **€7,30**.

Ad ulteriore avallo della correttezza di questa scelta si può notare che questo valore risulta pressoché identico a quello stabilito per la categoria a1) (€7,11) a conferma di quanto affermato in premessa.

6. Per il materiale **a6): calcari, calcari stratificati e materiale detritico**, si specifica che le tre litologie, pur comprese in un'unica categoria, si differenziano sostanzialmente l'una dall'altra (come reperibilità, come usi specifici e, nel caso del materiale detritico, anche come tecniche di estrazione). Si sono dunque determinati tre prezzi differenti.

Per il **calcare massiccio** e per il calcare di S. Marino (corrispondenti entrambi alla voce *calcari* della categoria a6) si è considerata la media tra la media dei valori indicati dai progetti art. 25 L.R. 71/97 (€13,72) e la media dei valori indicati dai due soli progetti pervenuti art. 6 L.R. 33/99 (€19,23).

Il valore che risulta dall'operazione è dunque pari a €16,47, arrotondato a **€16,45**. Questo valore consente di contenere in limiti fisiologici accettabili l'aumento del prezzo del materiale escludendo i picchi dei valori registrati negli ultimi tempi in funzione di fattori contingenti (limiti quantitativi imposti e aumento della domanda).

Per il **calcare stratificato** (cui possono riferirsi la corniola, la maiolica, i calcari diasprini, il bugarone e la scaglia) si è invece considerato il valore medio tra quelli indicati nei progetti più recenti (pervenuti ex art. 6 L.R. 33/99). Questo perché l'aumento del prezzo registrato tra la media dei valori pervenuti con l'art. 25 della L.R. 71/97 e la media dei valori pervenuti con l'art. 6 della L.R. 33/99 risulta abbastanza contenuto (+ €1,97) e dunque appare più consono riferirsi ai valori più recenti. Il valore indicato è pari a €10,62, arrotondato a **€10,60**.

Per il **materiale detritico** si è optato per la media dei valori riportati nei progetti pervenuti ex art. 25 L.R. 71/97, pari a €8,69, arrotondato a **€8,70**.

Questo perché il prezzo dell'unico progetto pervenuto con l'art. 6 della L.R. 33/99 non può essere considerato a fini statistici sia per l'unicità della rilevazione, sia per il valore indicato che risulta eccessivamente aumentato rispetto al valore medio degli altri prezzi pervenuti (€13,07 pari ad un aumento di oltre il 50%).

7. Per il materiale a7): gesso bisogna premettere che questo materiale è coltivato da pochissime aziende, localizzate nell'alto Montefeltro tra i comuni di Sassofeltro e Novafeltria. Ognuna di queste aziende possiede un impianto di lavorazione per il trattamento e la trasformazione del materiale nei diversi prodotti finiti che, di fatto, costituiscono ciò che viene commercializzato. Non esiste, nel caso del materiale in esame, un reale mercato del tout venant. Per poter indicare dunque un prezzo del gesso come tout venant franco cava (cioè del materiale semplicemente abbattuto e accantonato sul piazzale di cava), si sono considerati due casi differenti ma entrambi utili alla fattispecie in esame:

- ✓ quello di un operatore del settore che, avendo esaurito la propria cava, compra il materiale grezzo sul piazzale di un altro cavatore limitrofo, andandolo a prendere con i propri mezzi,
- ✓ quello derivante dal dato fornito da uno degli operatori nel proprio conto economico (relativo al progetto presentato ancora in fase di progetto preliminare - procedura di verifica ex DPR 12/04/1996) e che si avvicina alla fattispecie in oggetto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera  
1300

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

Nel primo caso il prezzo risulta pari a €23,24; nel secondo caso il prezzo risulta pari a €15,75.

Considerando in media l'alto costo del materiale come prodotto finito e il fatto che il mercato sia in mano a pochissimi produttori, questa differenza di prezzo può essere giustificata. Appare consono dunque stabilire il valore commerciale del gesso effettuando la media dei due valori considerati così da eliminare i due picchi riscontrati. Il valore è dunque pari a €19,49, arrotondato a **€19,50**.

Passando ai materiali ad uso ornamentale (cat. b secondo la classificazione dell'art. 3 della L.R. 71/97) c'è da premettere che si tratta di materiali assai rari e la cui coltivazione riguarda, nella nostra regione, pochissime aziende che ricoprono un piccolo mercato che, mai come in questo caso, si può a buon titolo definire di nicchia. Dei quattro materiali considerati, tra l'altro, il gesso non verrà nemmeno preso in considerazione perché, di fatto, non esiste alcun giacimento sfruttato commercialmente per l'uso ornamentale.

Questa premessa risulta necessaria per evidenziare che il dato statistico, visti i pochissimi progetti pervenuti, assume diversa valenza rispetto alla più parte dei casi precedenti.

8. Per il materiale **b1): calcare** (due progetti pervenuti ex art. 25 L.R. 71/97 e un progetto pervenuto ex art. 6 L.R. 33/99), si è optato per la media dei tre prezzi indicati nei progetti pervenuti, che risultano, tra l'altro, assai simili tra loro. Il prezzo così determinato risulta pari a €54,83, arrotondato a **€54,85**.

9. Per il materiale **b2): travertino**, date le peculiari caratteristiche di coltivazione, è necessario specificare che per tout venant si intende un blocco di travertino che deriva dal taglio successivo di lastre fino alle dimensioni considerate normalmente standard (in genere: 3-4 mc.). Resta in ogni caso valida la quantificazione in €/mc. franco piazzale.

Bisogna inoltre specificare che i due soli produttori esistenti nelle Marche lavorano giacimenti di travertino con caratteristiche merceologiche assai diverse tali da giustificare prezzi addirittura triplicati da un operatore all'altro. Si va infatti dai €38,73 ai €108,45.

In questo caso considerare il valore medio tra i due avrebbe certamente senso se si volesse indicare un valore medio di mercato del travertino (considerando che i due valori indicati rappresentano effettivamente i due limiti: un valore minimo e uno massimo). Trattandosi tuttavia di determinare un prezzo in funzione dell'applicazione di una sanzione, appare opportuno, nel caso in esame, stabilire due prezzi indicandoli come estremi di un range (minimo e massimo) consentito. L'autorità competente, a seconda del caso, determinerà quale sia il prezzo più opportuno cui relazionarsi per la quantificazione della sanzione amministrativa. I prezzi del travertino fissato in questa sede andrà dunque da €38,73, arrotondato a **€37,75 a €108,45**.

10. Per il materiale **b3): gesso** si è già detto in premessa che questa categoria merceologica non è presente in regione e dunque non se ne determina **alcun valore**.

11. Per il materiale **b4) Arenaria** valgono le stesse considerazioni fatte in premessa per il travertino riguardo la definizione di tout venant.

L'arenaria ornamentale viene coltivata, nelle Marche, da un solo operatore. Il prezzo indicato deve quindi tener conto di un solo dato che tuttavia si è provveduto a confrontare (per quanto possibile, in relazione alla differenza di qualità del materiale tra diverse zone di reperimento e da giacimento e giacimento) attraverso una ricerca effettuata presso aziende omologhe di altre regioni.

L'unico prezzo disponibile (pervenuto con un recente progetto ex art. 6 L.R. 33/99) è pari a €120. Tuttavia questo prezzo si riferisce a materiale considerato di prima scelta. Trattando in questa sede la determinazione di un prezzo relativo a sanzioni amministrative comminate in seguito ad eventuali abusi, si evidenzia che i giacimenti coltivabili nella zona considerata possono presentare, da luogo a luogo, differenze di qualità e dunque il valore da stabilire deve realisticamente tener conto sia di un valore per la prima sia un valore per la



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera  
1300

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

seconda scelta (si parla di *prima o seconda scelta* in base alla qualità del materiale estratto che può variare da punto a punto nella stessa cava). Da quanto sopra detto si è stabilito un prezzo che deriva dalla media dei valori delle due *scelte* principali: €20 per la prima e €80 per la seconda. Detto valore risulta dunque pari a € **100,00**.

Da quanto sopra illustrato viene proposta la seguente tabella dei valori commerciali dei materiali di cava, così come classificati dall'art. 3 della L.R. 71/97, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative:

a) Materiali di prevalente uso industriale (in €/mc. f.co piazzale di cava):

- 1) sabbia e ghiaia: ..... € **7,10**
- 2) marne:..... € **non determinato**
- 3) argille, aggregati argillosi e sabbiosi:..... € **8,10**
- 4) arenarie:..... € **non determinato**
- 5) conglomerati:..... € **7,30**
- 6) calcari massicci:..... € **16,45**  
calcari stratificati:..... € **10,60**  
materiale detritico:..... € **8,70**
- 7) gesso:..... € **27,10**

b) Materiali di prevalente uso ornamentale o edile (in €/mc. f.co piazzale di cava):

- 1) calcari:..... € **54,85**
- 2) travertino..... **da € 38,75 a €108,45**  
(secondo la qualità; la determinazione spetta all'organo che irroga la sanzione)
- 3) gesso:..... € **non determinato**
- 4) arenaria:..... € **100,00**

Si propone inoltre di stabilire in 4 anni l'intervallo di tempo entro il quale aggiornare i valori più sopra elencati secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo.

In seguito alla richiesta formale (nota n. 583 del 21 settembre 2004), da parte della Confindustria Marche, di avere accesso ai progetti, limitatamente ai conti economici in essi contenuti, depositati presso la Regione Marche dagli imprenditori estrattivi, si è svolto, in data 30 settembre 2004, un incontro tra l'ufficio regionale e la Confindustria Marche per soddisfare tale richiesta.

In relazione a questo incontro la Confindustria Marche ha fatto pervenire una propria proposta di determinazione dei valori commerciali dei materiali di cava, limitandosi a due sole categorie merceologiche:

- ✓ Tout venant alluvionale franco cava, cui è stato attribuito un valore di €4,85/mc;
- ✓ Tout venant di montagna franco cava, cui è stato attribuito un valore di €5,45/mc.

Una considerazione generale riguarda il fatto che se il *Tout venant alluvionale* è facilmente riconducibile alla categoria sabbia e ghiaia, (a1) secondo la classificazione ex art. 3 L.R. 71/97), non altrettanto si può dire per il *Tout venant di montagna*, dato che secondo la citata classificazione, alla categoria a6) appartengono tre diversi materiali a cui sono stati attribuiti dunque tre diversi prezzi. Resta tuttavia verosimile che per *tout venant di montagna* si possa essere inteso il *Calcere stratificato* (il cui relativo prezzo è stato stimato in €10.60/mc).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera  
1300

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

I valori indicati dalla Confindustria Marche non vengono presi in considerazione in quanto non si condivide il metodo e il merito di quanto asserito né risulta accettabile una diminuzione dei valori determinati nella misura indicata, che risulterebbe pari ad oltre il 30% nel caso delle sabbie e ghiaie e di oltre il 50% nel caso dei calcari stratificati. In sintesi la Confindustria Marche sostiene che i valori determinati dalla Regione siano troppo elevati perché vi si tiene conto dell'utile di impresa. In altri termini il valore del materiale dovrebbe risultare solo dalla somma dei costi di estrazione al netto delle spese generali e dell'utile di impresa. Tale teoria non può essere accettata perché l'art. 20 della L.R. 71/97, nella definizione dei valori dei materiali per la determinazione delle sanzioni, parla opportunamente di valore *commerciale*, a sottintendere che il materiale scavato abusivamente, e dunque oggetto della sanzione cui i prezzi si riferiscono, è stato *venduto* e dunque è stato immesso sul mercato come materiale commerciabile, traendone illecito profitto, alla stregua del medesimo materiale estratto e venduto nelle more del progetto autorizzato, e dunque nella legalità. Non si vede dunque come si possa avallare un meccanismo attraverso il quale il cavatore abusivo possa essere favorito nel pagamento della sanzione, con un decurtamento proprio della parte del valore del materiale che riguarda il guadagno netto che dall'estrazione abusiva si ottiene.

In ogni caso si ritengono maggiormente attendibili i valori provenienti dai conti economici forniti dai singoli imprenditori nei progetti presentati.

In data 25.08 2004, prot. n. 34433/DIP1, è stata trasmessa al consiglio per il parere della commissione competente, la D.G.R.M. n. 988 del 03.08.04, concernente "articolo 20, legge regionale 71/97 – Norme per la disciplina delle attività estrattive. Determinazione del valore commerciale del materiale di cava ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative".

Con il parere n. 264/04 del 5 ottobre 2004, la IV commissione consiliare permanente, vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 3 agosto 2004 concernente "articolo 20, legge regionale 71/97 – Norme per la disciplina delle attività estrattive. Determinazione del valore commerciale del materiale di cava ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative", esprime parere favorevole a condizione che:

- nella parte dispositiva dell'atto deliberativo venga inserito il seguente punto: "*di stabilire che i suddetti valori potranno essere revisionati sulla base dell'andamento del mercato derivante dalla attuazione della pianificazione decennale*".

Si propone quindi, in aggiunta a quanto precedentemente indicato, sulla base del parere espresso dalla IV commissione consiliare permanente, di stabilire che i suddetti valori potranno essere revisionati sulla base dell'andamento del mercato derivante dalla attuazione della pianificazione decennale.

**Il Responsabile del Procedimento**  
(Dott. Michele Casadei)



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Delibera  
1300**

**ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....**

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE** Rischio idraulico e Attività Estrattive.

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della regione.

**IL DIRIGENTE DELLA P.F.**

*(Ing. Guido Muzzi)*

**PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO** Territorio e Ambiente

Il Sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del dirigente della Posizione di Funzione Rischio Idraulico e Attività Estrattive in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone alla giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

*(Ing. Libero Principi)*

La presente deliberazione si compone di n°      pagine di cui n°      pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

*(Dott. Bruno Brandoni)*